



La previdenza nell'Ue

Guida al procedimento di “distacco” che consente la necessaria copertura a un professionista italiano temporaneamente impegnato all'estero e viceversa

Come fa un professionista impegnato ad esercitare abitualmente la sua attività di lavoratore autonomo in Italia a lavorare all'estero? In linea generale la normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale, prevede il regime della “territorialità”, ossia l'obbligo della copertura previdenziale in base alle norme del Paese in cui viene esercitata l'attività lavorativa.

In questo caso il veterinario potrebbe decidere di cancellarsi dall'Albo professionale italiano (e quindi anche dall'Enpav) e al raggiungimento dell'età pensionabile potrà “totalizzare” i periodi contributivi maturati nei due o più Stati dove ha esercitato l'attività. Diversamente, se il trasferimento all'estero è temporaneo, il veterinario potrebbe decidere di rimanere iscritto all'Albo professionale italiano e quindi anche all'Enpav. Su questa seconda ipotesi, declinata all'interno del Vecchio continente, le norme UE prevedono regole specifiche.

Il legislatore lo definisce “distacco del lavoratore”, molto diffuso tra i dipendenti, ma sempre più in voga anche tra i liberi professionisti. Chi esercita abitualmente attività di lavoro autonomo in Italia e, contemporaneamente, in un altro Stato membro, rimane assoggettato alla legislazione italiana, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi. Egli ha l'obbligo di conservare un luogo di lavoro; pagare le imposte e i contributi previdenziali; conservare il numero di partita IVA.

I regolamenti prevedono che un lavoratore autonomo interessato ad avvalersi delle disposizioni che disciplinano il distacco di lavoratori deve avere esercitato la sua attività per un certo tempo prima della data del distacco. Può essere considerato sufficiente un periodo di due mesi. Per determinare se l'attività lavorativa è “affine”, si deve valutare se le conoscenze professionali di veterinario rappresentano un presupposto indispensabile per l'affidamento dell'incarico all'estero. Se in possesso dei requisiti necessari, il lavoratore potrà chiedere di avvalersi del distacco e mantenere così una posizione contributiva unica. Il primo passo da compiere è rivolgersi al Paese dove si intende conservare o aprire la posizione previdenziale e richiedere il Modello A1. Nel caso di permanenza nell'Albo professionale italiano, si dovrà inoltrare la richiesta all'Enpav attraverso l'apposito modello disponibile nella modulistica “Contributi del nostro sito”. L'Enpav rilascerà il Modello A1 qualificandosi come istituzione competente “dello Stato la cui legislazione rimane applicabile” e attesterà l'assoggettamento del lavoratore alla legislazione previdenziale Enpav.

Il periodo di distacco può raggiungere i ventiquattro mesi. Nel caso di periodi limitati inferiori all'anno dovranno essere evidenziati i giorni di effettivo lavoro al fine di consentire la determinazione del succitato numero complessivo. Analoga procedura è prevista per coloro che esercitano abitualmente un'attività lavorativa all'estero e svolgono temporaneamente la professione in Italia. In questo caso, sarà l'Ente previdenziale straniero a compilare il formulario A1 e, limitatamente al periodo autorizzato, non sarà dovuta alcuna contribuzione all'Enpav.

Se il trasferimento all'estero è temporaneo, il veterinario potrebbe decidere di rimanere iscritto all'Albo professionale italiano e quindi anche all'Enpav